



**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE ESECUZIONI**

Il G.E.,

Vista la richiesta di sospensione della procedura, passibile di riqualificazione come opposizione all'esecuzione, presentata il 19/06/2025 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto all'R.G.E. 236/2022;

INFORMA

Il debitore, laddove rivesta la natura di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, anche alla luce del pronunciamento di Cass. a SS.UU. 9479/2023, della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi degli artt. 641 e 650 c.p.c. avverso il titolo fondante la presente esecuzione ove questo sia rappresentato da decreto ingiuntivo, onde far valere l'eventuale abusività delle clausole del regolamento pattizio non esplicitamente scrutinata dal giudice del monitorio

ASSEGNA

All'opponente termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notifica all'opposto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

E

Dispone la temporanea sospensione delle operazioni di vendita.

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), assegnando alle parti termine perentorio fino al 24/7/2025 per il deposito delle predette note.

Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Segnala alle parti che possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto ed in ogni caso possono presentare istanza di trattazione orale entro 15 giorni dall'udienza.

Avvisa le parti che se nessuna di esse deposita le note nel termine assegnato, sarà fissata nuova udienza eventualmente anche a trattazione scritta. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare alla nuova udienza, la causa sarà cancellata dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo.

Riserva la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Pisa, 20/06/2025

il G.E.
dott. Marco Zinna